



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Nella seduta del 05/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver inviato, in data 19/11/2016, per il tramite dell'intermediario resistente, € 850,00 (pari a 60.777,79 rupie), direttamente sul conto corrente del padre presso una banca indiana, versando inoltre € 14,00 a titolo di commissioni. Al momento della richiesta, forniva tuttavia un errato codice IFSC (che in India identifica la banca), con conseguente mancato accredito dell'importo, nonostante l'intestatario e il numero del conto fossero stati correttamente indicati. Successivamente, forniva il corretto codice IFSC all'intermediario; quest'ultimo tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti e il reclamo, si limitava a replicare che la banca alla quale corrispondeva l'IFSC erroneamente indicato, interessata sulla questione, non aveva fornito alcun riscontro alle comunicazioni.

Regolarmente costituitosi, l'intermediario osserva che il mittente deve fornire le informazioni necessarie per indirizzare correttamente la transazione, tra cui il nome dell'intestatario e il numero del conto e, per le transazioni dirette verso l'India, anche il codice IFSC (codice bancario). Se il codice fornito si riferisce ad altra banca, la transazione viene respinta dalla banca ricevente; viceversa, se il codice corrisponde a filiale diversa del medesimo istituto di credito, la banca ricevente sarà generalmente in grado di elaborare la transazione. Una volta che la transazione è completata,



l'intermediario non può elaborare ulteriori modifiche o emettere un rimborso, il quale ultimo è possibile solo se la ricevente rifiuta il trasferimento e rinvia i fondi all'intermediario.

Soggiunge come sia stato lo stesso ricorrente a confermare di aver fornito un codice IFSC non corretto, in quanto identificativo di una filiale (del medesimo intermediario) diversa rispetto a quella presso cui era incardinato il conto del beneficiario.

In ogni caso l'intermediario precisa di avere presentato, dopo aver ricevuto il reclamo, una richiesta di recupero fondi alla banca del beneficiario, la quale ha confermato che l'operazione era stata già effettuata. Riferisce inoltre che il ricorrente, recatosi in India, avrebbe chiesto ulteriore assistenza alla banca destinataria; il medesimo «ha poi contattato l'Agente di invio in Italia, a conferma che la banca era in grado di ri-indirizzare i fondi alla filiale corretta e depositare il tutto sul conto del ricevente».

Il ricorrente chiede il rimborso delle somme oggetto della transazione.

La resistente, senza formulare una espressa conclusione, eccepisce l'impossibilità di procedere al rimborso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene alla valutazione di adeguatezza della condotta esecutiva tenuta da un intermediario, destinatario di un ordine di pagamento transfrontaliero su conto corrente intrattenuto dal soggetto beneficiario presso una banca terza, insediata in Paese non UE, a fronte però di una errata indicazione del codice identificativo IFSC (Indian Financial System Code) da parte del disponente.

Si tratta di materia che risulta sì disciplinata in Italia dal d.lgs 11/10 (art. 24) - di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno - ma in funzione di un perimetro di applicazione (art. 2) assai ristretto e puntualmente definito su base insieme oggettiva e soggettiva. Ciò essendo tale normativa riferibile ai soli servizi prestati in euro o comunque nella valuta ufficiale di uno Stato membro benché non appartenente all'area euro, nonché ai soli servizi prestati nella Comunità Europea ed a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario, ovvero l'unico prestatore coinvolto, risultino insediati nella stessa Comunità.

Senonché, giusto alla luce di quanto esposto in narrativa, nessuno dei presupposti applicativi testé richiamati può dirsi riscontrato nella fattispecie in esame, con la conseguenza di rendere ad essa applicabile non già la citata disposizione di legge bensì unicamente la disciplina di diritto (civile) comune dettata in tema di adempimento delle obbligazioni.

Da qui, segnatamente, il rinvio al capoverso dell'articolo 1176 c.c. - da coordinare con l'art. 1218 c.c. - e con esso dunque l'imporsi di una più elevata soglia di apprezzamento dello sforzo esecutivo del debitore allorquando rivesta - come nella specie - un ruolo professionale (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 5359/17; Collegio di Milano, decisione n. 1579/17); nonché, ancora, l'applicazione del regime di riparto dell'onere probatorio proprio del paradigma di responsabilità contrattuale ed improntato al principio di vicinanza dei mezzi di prova (Cass. 11 maggio 2009, n. 10744; conf. Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533).

Orbene, a fronte di quanto dedotto da parte ricorrente circa l'omessa verifica preventiva, da parte dell'intermediario, della correttezza del codice IFSC fornitogli e soprattutto l'omesso pronto suo attivarsi, presso la banca del beneficiario, per far conseguire al disponente-mandante il risultato utile del corretto accredito della somma trasferita e di cui si era acquisita la distrazione proprio a causa dell'erroneità del codice identificativo, gli è che nulla ha l'intermediario medesimo controdedotto a supporto della conformità della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

propria condotta a standard ordinari di diligenza professionale. Il che tanto più rileva se solo si consideri, poi, che l'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del contratto stipulato dalle parti ripone a carico dell'intermediario l'obbligo di fare "*quanto ragionevolmente possibile per recuperare il denaro*" giusto in relazione al caso di errori nei dati forniti dal cliente (disponente).

In ragione del difetto di adeguata prova contraria da parte del debitore convenuto, circa l'appropriatezza ed adeguatezza del proprio operato, deve pertanto dirsi meritevole di accoglimento la pretesa restitutoria del cliente, riguardante vuoi la somma di € 850,00, oggetto dell'ordine di pagamento, vuoi quella di € 14,00, corrisposta a titolo di commissione.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 864,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS